

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2842

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLGORA, ARRIGHINI, ASQUINI, BALLAMAN, BOSISIO,
FROSIO, RONCALLI, GHIROLDI, PIERGIORGIO MARTI-
NELLI, MAZZETTO, RODEGHIERO, ROSCIA, TAGINI**

Norme per la concessione di un contributo a favore delle
imprese colpite dai fenomeni calamitosi del 3 luglio 1995

Presentata il 6 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si ritiene assolutamente necessaria la presentazione di una proposta di legge che conferisca alle attività imprenditoriali e a quelle professionali presenti nei territori dei comuni di Capriolo, Palazzolo S. Oglio e Castelli Calcepio, colpiti dall'evento calamitoso del 3 luglio 1995, i fondi necessari per garantire la ripresa delle relative attività economiche.

Infatti si è verificato che una tromba d'aria si sia violentemente abbattuta sulle rispettive zone industriali distruggendo capannoni soprattutto nel comune di Capriolo e vigneti pregiati dedicati alla produzione del celebre spumante « Franciacorta ».

L'esigenza sopra espressa si presenta più che mai pressante in considerazione dell'importanza economica e occupazionale degli insediamenti della zona.

Inoltre le risorse interessate sono costituite principalmente dall'instancabile iniziativa delle popolazioni che vi risiedono che hanno saputo utilizzare, nel corso degli anni, tutte le potenzialità che potevano essere svolte per garantire a sé e ai propri figli un livello di vita qualitativamente apprezzabile.

È quindi necessario ed è un dovere inderogabile, imposto dalla nostra Costituzione « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese ».

Tale dovere appare, nella circostanza che ci si trova ad affrontare, strettamente legato alla necessità di fornire alle popolazioni colpite dal tornado i presupposti per

ricostituire quella sicurezza, quella libertà e quella dignità che lo stesso articolo 41 della Costituzione richiama nel riconoscere la libertà dell'iniziativa economica privata sempre e comunque funzionale anche all'utilità sociale che i suoi profitti e i suoi risultati anche indirettamente producono.

In relazione agli eventi calamitosi, l'intervento pubblico che indirizzi e coordini l'attività economica a fini sociali, come previsto dal terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione, si deve sostanziare nell'adozione di tutte le iniziative necessarie affinché essa possa effettivamente essere esercitata.

Ciò diventa doveroso anche se la zona interessata è molto ristretta rispetto al territorio nazionale perché soprattutto nell'ambito di un'organizzazione centralista

dello Stato, lo Stato stesso si deve fare carico degli interventi di solidarietà che, a titolo di indennizzo, si rendano necessari in situazioni di emergenza, finalizzandone razionalmente l'impegno alla ripresa produttiva e al recupero, anche parziale, delle perdite.

È quindi necessario licenziare positivamente e in tempi ristretti questa proposta di legge, perché non passi sotto silenzio e nell'indifferenza generale un disastro economico che per quanto territorialmente circoscritto ha gravissime ripercussioni economiche ed occupazionali. Non vogliamo che si ripeta in miniatura un secondo scandalo Piemonte e che il principio della solidarietà tanto decantato valga soltanto per alcune zone del paese e non per altre.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alle imprese industriali, commerciali, agricole, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche e a coloro che svolgano un'attività professionale, che abbiano immobili, impianti, attrezzature o scorte danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 3 luglio 1995 nei comuni di Capriolo, Palazzolo sull'Oglio e Castelli Calepio, è destinato un contributo a fondo perduto pari all'80 per cento del danno accertato.

2. Le relative domande sono presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti agli albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, nonché dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui al comma 1.

3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano l'ammontare complessivo dei danni alle medesime denunciati.

4. Il contributo è corrisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento entro sei mesi dal termine di cui al comma 3.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, globalmente pari a lire 100 miliardi per gli anni 1995 e 1996, si

provvede, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.